



ASSOCIAZIONE "K. WOJTYLA"

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita in Campagna (Salerno) l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE K. WOJTYLA" con sede provvisoria in Campagna (SA) in Via S. Spirito sn (presso l'ex seminario arcivescovile). E' previsto l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "onlus".

Art. 2 - Scopo

L'Associazione si ispira a principi di vicendevoles aiuto, ecologia e nonviolenza, non ha fini di lucro, è apolitica ed apartitica, opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e la sua struttura è democratica.

Le finalità dell'Associazione sono dirette ad arrecare benefici esclusivamente a soggetti svantaggiati (individuati dalla Circolare n. 168/E del 26/06/1998), meno abbienti, bambini e bisognosi; persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee; tossicodipendenti; alcolisti; indigenti; anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico; minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza; profughi, immigrati non abbienti; componenti collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari; tutela e conservazione del patrimonio storico artistico religioso e culturale.

E' vietato espressamente, all'Associazione, svolgere attività diverse da quel-



R

di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

13) l'elaborazione, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, di studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai precedenti punti 1 e 2;

14) l'organizzazione di convegni, mostre, corsi, attività di formazione, attività culturali, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produzione di strumenti audiovisivi e multimediali, o quant'altro sia utile per favorire l'approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell'Associazione.

Le finalità sopra citate verranno perseguite attraverso l'intervento dei soci nei campi indicati. A tale scopo l'Associazione può raccogliere fondi con le modalità che la stessa intenderà avviare. In tal caso l'Associazione, per garantire la trasparenza dell'operazione, doterà i propri soci di apposito tesserino di riconoscimento, emetterà ricevuta e redigerà apposito rendiconto, secondo le disposizioni di legge.

Art. 3 - Durata

La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali e assistenziali, previa iscrizione alla stessa.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di **soci ordinari**, le donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni; in qualità di **soci sostenitori** sia le persone fisiche che gli enti e/o associazioni che perseguano scopi analoghi. I soci sostenitori non hanno alcun diritto di partecipare all'amministrazione

O



- dimissione volontaria;

- morosità protrattasi per oltre 30 giorni dalla scadenza del versamento della quota associativa richiesta;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 7 - Organi

Gli organi sociali sono:

- Il Presidente;
- l'Assemblea generale dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei revisori contabili

Art. 8 - Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci ordinari in regola con il versamento della quota associativa annua.

O



R

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

I

La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà almeno otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo telefono, posta, fax, telegramma o e-mail.

S

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per la programmazione dell'attività futura.

E

Spetta all'assemblea deliberare in merito all'eventuale modifica dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi dell'Associazione.

Art. 11 - Validità assembleare

R

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

V

Ogni socio ha diritto ad un voto.

A

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

T

Trascorsa un'ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

Le eventuali modifiche del presente statuto potranno essere discusse e deli-

O



berate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno.

R

Art. 13 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di sette, eletti dall'assemblea, e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente, il segretario e il tesoriere.

I

Tutti gli incarichi sociali si intendono esclusivamente a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.

S

Nel caso in cui uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo sia chiamato in virtù di proprie competenze specifiche a svolgere attività professionale a favore dell'Associazione, dovrà essere retribuito per queste specifiche funzioni, fermo restando che nulla potrà essere riconosciuto a fronte dell'attività di consigliere svolta.

E

R

Art. 14 - Dimissioni

Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

V

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

A

T

Art. 15 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga ne-

O



I mezzi finanziari sono costituiti:

- dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
- da sovvenzioni e contributi di privati; dell'Unione Europea; dello Stato; di Istituzioni o di Enti Pubblici; di Enti ed Associazioni privati, nazionali o esteri;
- da rimborsi derivanti da convenzioni;
- da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
- da donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
- dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione e dalle raccolte dei fondi.

Art. 25 - Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 26 - Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo, con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati.

La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.

O



L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto ed in difetto l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte che ha promosso l'arbitrato, dall'Assemblea.

Il collegio Arbitrale giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 27 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.

La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto si farà riferimento alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.

Tale statuto si compone di 28 articoli e costituisce parte integrante e sostanziale dell'atto costitutivo in pari data redatto.

